

LE DECLAMAZIONI MINORI
ATTRIBUITE A QUINTILIANO
I (244-292)

Testo, traduzione e commento a cura di
L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger,
B. Santorelli, C. Valenzano

PÀTRON EDITORE
BOLOGNA 2019

Copyright © 2019 by Pàtron editore - Quarto Inferiore - Bologna

ISBN9788855533577

I diritti di traduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. È vietata la riproduzione parziale, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

Le fotocopie per uso personale possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere realizzate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CL-ARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

Prima edizione, settembre 2019

Ristampa

5 4 3 2 1 0 2024 2023 2022 2021 2020 2019

In copertina: immagine tratta da una incisione di F. Bleyswyk nel frontespizio dell'edizione di Burmann, Leiden 1720.

PÀTRON Editore - Via Badini, 12
Quarto Inferiore, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel. 051.767003
E-mail: info@patroneditore.com
<http://www.patroneditore.com>

Il catalogo generale è visibile nel sito web. Sono possibili ricerche per autore, titolo, materia e collana. Per ogni volume è presente il sommario, per le novità la copertina dell'opera e una breve descrizione del contenuto.

Stampa: LI.PE. Litografia Persicetana, San Giovanni in Persiceto, Bologna per conto della Pàtron editore.

15 Non facit ista res pertinaciam, sed causa mentiendi. Ergo quomodo ego dico: 'Perseverasti ut pecuniam lucrifaceres; spectasti sequentia tempora, spectasti lucrum' sic, tu dic, servi mei quid spectaturi sunt, quid ex hoc consequentur? **16** Et vos quidem tyrannus (ut parcissime loquar) dimisit; tu arbitrio tuo torque. Quidquid passus es, quidquid adicere inveniendae veritatis gratia potes, adhibe dum spiritus erit, dum loqui poterunt. Quare an negent; et si perseveraverint, aude dicere homines in tormentis solere mentiri.

270

Rapta ex duabus geminis

Qui causa mortis fuerit, capite puniatur. Ex duabus geminis adolescens alteram rapuit. Ea se suspendit. Pater alteram eduxit ad magistratus et praecepit illi ut mortem raptoris optaret. Adolescens putavit eam esse quam rapuerat. Duci eum iussit magistratus. Postea compertum est quid accidisset. Accusatur pater quod causa mortis fuerit.

SERMO

1 Facilis et in promptu ratio est huic seni quod pertinet ad adfectum [paenitentiae], quod pertinet ad aequitatem. Nisi tamen etiam iure defenditur, verendum erit ne illum flentem iudices damnent. Diligenter ergo pugnare circa legem debebimus. **2** Et sane asperiores in controversia partes fortasse recte declamatores relinquunt: divisio paene hoc proprium habet, ostendere ossa et nervos controversiae, et, secundum meum quidem iudicium, idem praestare declamatio debet. Nam sine his de quibus locutus sum caro ipsa per se quid sit intellegitis. Sed in declamatione vestienda sunt haec, ut ex illis interiores vires habeat. **3** Finiamus ergo necesse est quid sit causa mortis. Tota enim lis et omne discrimen controversiae in hoc positum est. Nam si ad finitionem partis adversae accedimus, ut causa mortis sit qui attulerit causam alicui moriendi, per quem factum sit ut aliquis moreretur, nullo modo defendere nos possumus. Neque enim dubitabitur quin per hunc factum sit ut ille moreretur qui filiam ad magistratum produxit, qui praecepit ut mortem raptoris optaret. **4** Nos ergo causam id esse mortis dicemus quod nullis extra accidentibus causis mortem homini adferat, quod solum mortem homini attulerit. Deinde dicemus, si accedendum sit finitioni partis adversae, frequenter etiam honestissima in hanc calumniam cadere posse. **5** Subiungemus quaestionem an possit quisquam accusari quod causa mortis fuerit in eo qui iure sit occisus.

15 La resistenza non è data da questo, ma dall'aver una ragione per mentire. E dunque, se io dico: "Hai resistito per appropriarti del denaro; hai avuto di mira il futuro, il guadagno", tu dimmi, invece: cosa avranno di mira i miei schiavi? che vantaggio ne ricaveranno? **16** Persino il tiranno (per dire davvero il minimo) vi lasciò andare; tu, invece, tortura pure a tuo piacimento. Qualsiasi cosa tu abbia sopportato, qualsiasi contributo tu possa dare perché si trovi la verità, usalo, finché ci sarà respiro, finché potranno parlare. Chiedi loro se negano; e se restano saldi, abbi il coraggio di sostenere che sotto tortura gli uomini tendono a mentire.

270

Lo stupro di una di due gemelle

Chi ha causato la morte di qualcuno sia punito con la pena capitale. Un giovane stuprò una di due gemelle; questa si impiccò. Il padre portò l'altra dai magistrati e le ordinò di chiedere la morte dello stupratore. Il giovane pensò che fosse quella che aveva stuprato. Il magistrato ordinò che fosse mandato al supplizio. In seguito si scoprì quanto era accaduto. Il padre viene accusato di aver causato la morte.

SPIEGAZIONE

1 È facile e ovvio il caso di questo vecchio, sia per quanto concerne gli affetti, sia per la giustizia. Se tuttavia non lo si difende anche sul piano del diritto, ci sarà da temere che i giudici lo condannino, per quanto possa piangere. Dovremo quindi dar battaglia con il massimo impegno sulle questioni legali. **2** Sarà pur vero che i declamatori, forse a ragione, lasciano da parte i punti più ardui della controversia: ma l'articolazione del discorso ha, per così dire, questa specificità: mostrare le ossa e i nervi della controversia; e, secondo la mia opinione, anche la declamazione deve provvedere alla stessa funzione. In effetti, senza gli elementi di cui ho parlato, capirete quanto valga la polpa di per sé. Ma, nella declamazione, questi elementi vanno rivestiti, perché il discorso possa trarne le energie interne. **3** Dobbiamo quindi definire cosa sia una causa di morte. Da ciò dipende infatti tutta la contesa, e, per intero, il punto decisivo della controversia. Perché, se aderiamo alla definizione data dalla parte avversa, cioè che è causa di morte la persona che ha determinato l'occasione della morte di qualcuno, la persona per cui si è verificata la morte di qualcuno, non possiamo difenderci in alcun modo. Non si dubiterà, infatti, che a causa di quest'uomo, che ha presentato la figlia al magistrato, che le ha imposto di scegliere la morte dello stupratore, si sia verificata la morte di quell'altro. **4** Noi diremo quindi che è causa di morte ciò che determina l'occasione della morte di una persona senza l'intervento di cause esterne, ciò che, da solo, ha provocato la morte di una persona. Diremo quindi che, se si deve aderire alla definizione della parte avversa, anche azioni del tutto irreprensibili possono spesso ricadere sotto questa falsa accusa. **5** In subordine, porremo il problema se si possa accusare qualcuno di essere causa della morte, nel caso in cui una persona sia stata uccisa legittimamente.

Sequitur quaestio an hic iure sit occisus. Post haec licebit nobis dicere illa quae sola dicuntur.

DECLAMATIO

6 ‘Qui causa mortis fuerit, capite puniatur’. Satis ostendit ipsa poena eum demum teneri hac lege qui idem commiserit quod si occidisset. Neque enim gravius quicquam adversus eum qui sua manu interfecerit constituere potuit legum lator quam adversus eum qui causam praestitisset. Ergo [et] similitudine poenae etiam crimen par exigere debetis. **7** Hoc quo pertinet? Ne existimetis veram illam esse finitionem quam pars diversa complectitur, ut per quemcumque steterit uti homo occidatur, is continuo causa mortis fuisse videatur. Alioqui ista ratione et ille qui nocentem accusavit causa mortis fuit, et ille qui testimonium in reum dixit, etiamsi verum id fuit, causa tamen mortis haberi potest, et ille qui adulteros marito prodidit causa mortis haberi potest, et ille qui sceleratam produxit in publicum. **8** Cur igitur hi accusari ista lege non possunt? Quoniam non per ipsos tantum stetit, quoniam iure perierunt ii quibus mors allata est. **9** Sed hanc partem reservemus. Interim videamus quid sit causa mortis. Nos id dicimus causam esse mortis quod homini mortem attulerit solum, quod nullis extra accidentibus causis noxium fuerit, quo homo periturus fuerit etiamsi nil ipse fecisset.

10 Id quod dicimus tale est? Intuendae sunt res ipsae quae in crimen deducuntur. Produxi filiam ad magistratum: quid hoc ad inferendam per se pertinet mortem? Praecepi ut mortem optaret. Detrahe quod ille raptor est, detrahe quod [et] lex raptorem interfici iubet, detrahe quod filia mortem raptoris optavit: ipsum quod ego feci mortem homini adferre non potuit. Non possum ergo videri causa mortis homini fuisse. **11** Quid feci? Quod innoxium erat si nihil ille fecisset. Fingite enim haec accidere potuisse: produxi filiam, optare mortem iussi; ignoret sane quae sit ad magistratuseducta. Si potest dicere: ‘Nihil tale admisi’, nihil nocuerint ea quae ego feci. Quid ergo illi causa mortis fuit? Quod rapuit, quod lex mortem constituit. **12** Et hoc paene adversariorum confessione manifestum est: non agunt cum ea quae optavit. Neque ego sum tam durus ac demens ut pro salute filiam meam periculo meo opponam; sed uti mihi hoc argumento licet, quoniam et illa tuta est. Eadem enim quae dicuntur a me ab illa dicerentur: ‘Optavi mortem; num tamen hoc nocuisset si adversus alium fecissem?’. **13** Quemlibet adprehendi ex turba circumstantium credite;

A seguire, si pone il problema se questa persona sia stata uccisa legittimamente. Dopo di che, ci sarà consentito dire quelle altre cose, le sole che vengono dette.

DECLAMAZIONE

6 “Chi ha causato la morte di qualcuno sia punito con la pena capitale”. La pena stessa mostra con chiarezza che questa legge riguarda soltanto chi ha commesso l’equivalente di un omicidio. Il legislatore, infatti, non avrebbe potuto stabilire una pena più grave per chi ha ucciso di sua mano che per chi ha causato indirettamente una morte. Per analogia con la pena, dunque, dovete aspettarvi anche un crimine di pari entità. **7** A che scopo questo? Perché non riteniate valida la definizione abbracciata dalla parte avversa, secondo cui sarebbe senz’altro considerato causa di morte colui da cui è dipesa l’uccisione di un uomo. Altrimenti, secondo questo principio, anche l’accusatore di un colpevole sarebbe causa della sua morte, e anche chi rende testimonianza, benché veritiera, contro un imputato può in ogni caso essere considerato causa della sua morte, e anche chi denuncia degli adulteri al marito può essere considerato causa della loro morte, e anche chi trascina in pubblico un criminale. **8** Perché, insomma, costoro non possono essere accusati in base a questa legge? Perché non dipende soltanto da loro, perché quelli a cui viene data la morte muoiono secondo la legge. **9** Ma lasciamo per dopo questa parte. Per ora vediamo cosa sia la causa della morte. Noi diciamo che la causa della morte è ciò che, da solo, ha provocato la morte di una persona, ciò che è stato letale senza alcun intervento di cause esterne, ciò per cui una persona sarebbe morta anche senza aver fatto niente.

10 Il fatto di cui parliamo ha queste caratteristiche? Bisogna esaminare proprio le azioni che vengono messe sotto accusa. Ho presentato mia figlia al magistrato: questo atto, di per sé, che attinenza ha con il fatto di provocare la morte? Le ho ordinato di scegliere la morte. Non considerare che quell’uomo è uno stupratore, non considerare che la legge ordina che lo stupratore sia ucciso, non considerare che è stata mia figlia a scegliere la morte dello stupratore: ciò che ho fatto io, di per sé, non avrebbe potuto determinare la morte di un uomo. Non posso dunque essere considerato causa della morte di un uomo. **11** Che cosa ho fatto? Qualcosa che sarebbe stato inoffensivo, se lui non avesse fatto nulla. Immaginate, infatti, che la faccenda potesse andare così: ho presentato mia figlia, le ho ordinato di scegliere la morte; poniamo che quello non sappia quale figlia sia stata presentata ai magistrati. Se può dire: “Non ho commesso niente del genere”, quel che io ho fatto non gli potrà recare alcun danno. Quale è stata, allora, la causa della sua morte? Che lui ha commesso uno stupro, che la legge ha decretato la morte. **12** E questo è chiaro, perché gli avversari quasi lo ammettono: non procedono contro la donna che ha compiuto la scelta. Quanto a me, non sono tanto spietato e folle da esporre al pericolo mia figlia per salvarmi; ma mi è consentito ricorrere a questo argomento, poiché anche lei è al sicuro. Le stesse parole che sentite dire da me potrebbero essere dette da lei: “Ho scelto la morte; forse questa scelta avrebbe arrecato qualche danno, se l’avessi compiuta contro qualcun altro?”. **13** Immaginate che si catturi uno qualunque nella

huius mortem optavit: num occidetur? Non, ut opinor. Non ergo ipsa optio [in] causa mortis est, sed id propter quod optio valet. Tuta est hac defensione filia mea, et (ut dixi) sententia quoque accusatorum segura. **14** Quid mihi accedit supra haec? Unum adhuc patrocinium: non enim hoc tantum dico: ‘Si ille non rapuisset, causa mortis non fuisset’, sed illud etiam: ‘Si filia mihi non paruisset, causa mortis non fuisset’.

15 Haec, si non iure occisus esset, si errore tantum perisset, dicerem; nunc illud utique inter me et partem diversam conveniat necesse est, non posse eum accusari qui [unus vel] attulerit mortem nocenti si erit unus ex iis de quibus paulo ante loquebamur, vel accusator vel testis vel iudex vel index. **16** Videamus igitur an iure raptor sit occisus, et sic agamus tamquam adhuc vivat, tamquam adhuc de eo quaeratur, an occidi raptorem oporteat. Non educo alteram filiam ad magistratus, nihil ut optet praecipio. Filia mea vitiata est, ob hoc perit. Dico raptorem occidi oportere. **17** Nec statim nitor illa aequitate, ut dicam quam iustum sit eum qui intulerit iniuriam interfici cum perierit illa quae accepit; de iure ipso loquor. Lege comprehensum est ut rapta raptoris mortem vel nuptias optet. **18** Ut opinor, una causa legis huius fuit ut de raptore secundum voluntatem raptae constitueretur. Alioqui multa accidere possunt propter quae rapta non optet. Fingamus vitiatam esse eam quae loqui non possit: num inpune iniuriam fecerit quoniam miserae fecit? Nutum nempe eius aut vultum aut aliquod signum animi intueri oporteret. **19** ‘At id non est optio, nec satis verba legis explebuntur’. Occideretur tamen raptor si id velle raptam intellegeremus. Fingamus valetudinem consecutam raptae, ut educi ad magistratus non posset. Deerit aliquid legi, vindicari tamen eam tanto magis oportet quod credibile erit etiam ipsam valetudinem ex iniuria natam. **20** Quod si non utique (ut ex his manifestum est) vocem raptae exigi oportet sed solam voluntatem, videamus iam an quae rapta est mori raptorem voluerit. Plusne vobis videretur, iudices, si apud magistratum locuta esset quam quod ad magistratum venire non ausa est, quod oculos suos ostendere circumstantibus, ostendere luci non potuit, ipsa sua manu vitam misera finivit? **21** Da vires: occidet prius quae propter hanc iniuriam perit. Dubium est scilicet quid factura fuerit si vixisset? Raptorem ergo perire oportuit. **22** Iam fortiter dico: quid interest quo modo perierit? Cur ergo, si hoc modo poterat occidi, falso alteram filiam eduxi? <Si> dicerem: ‘Luctus confuderat’, si dicerem: ‘Dolor suadebat’, ignosceretis tamen; nunc

folla circostante; lei ha scelto la sua morte: forse lo ucciderà? Credo di no. La causa della morte, dunque, non è la scelta in sé, ma ciò per cui la scelta è valida. Mia figlia è protetta da questa difesa, e – come ho già detto – è al sicuro anche secondo il parere degli accusatori. **14** Che cosa c'è a mio carico, oltre a queste imputazioni? Fin qui basta un'unica difesa; non dico soltanto: "Se quello non avesse commesso uno stupro, non sarei stato causa della sua morte", ma anche "se mia figlia non mi avesse obbedito, non sarei stato causa della sua morte".

15 Queste cose avrei detto, se lui non fosse stato ucciso secondo la legge, se fosse morto solo per errore; ora, senza dubbio, io e la parte avversa dobbiamo per forza convenire che colui che dà la morte a un colpevole non può essere accusato, se apparterrà alle categorie che abbiamo citato poco sopra: accusatore, testimone, giudice, denunciante. **16** Vediamo quindi se lo stupratore sia stato ucciso legittimamente, e procediamo come se lui fosse ancora vivo, come se ci si chiedesse ancora se sia opportuno uccidere lo stupratore. Non conduco l'altra figlia dai magistrati, non le do istruzioni sulla scelta. Mia figlia è stata violata, per questo è morta. Dico che è opportuno uccidere lo stupratore. **17** Non voglio subito far leva sull'equità, sostenendo quanto giusto sia uccidere chi ha commesso il torto, quando la donna che l'ha ricevuto è morta; parlo del diritto in sé. Il dettato della legge contempla che la donna stuprata scelga la morte dello stupratore o le nozze. **18** A mio parere, l'unica ragione di questa legge era che si disponesse dello stupratore secondo la volontà della donna stuprata. In altri casi possono intervenire diversi motivi per cui la donna non compie una scelta. Immaginiamo che sia stata violata una che non può parlare: forse lo stupratore avrà inflitto un torto impunemente, per averlo inflitto a una sventurata? Certo occorrerebbe osservare un suo cenno, un suo sguardo o qualche altro segno delle sue intenzioni. **19** "Ma questa non è una scelta, né sarà rispettata a sufficienza la lettera della legge". Lo stupratore verrebbe comunque ucciso, se riuscissimo a comprendere che questo è il volere della vittima. Immaginiamo che la donna sia stata colta da un'infermità per cui non può essere condotta dinanzi ai magistrati. La legge non sarà del tutto soddisfatta, ma sarà tanto più opportuno vendicare la donna in quanto si potrà credere che proprio l'infermità ha avuto origine dall'offesa patita. **20** Se dunque non è necessario pretendere in ogni caso le parole della vittima, com'è evidente da questi esempi, ma solo la sua volontà, vediamo ora se la donna che è stata stuprata avrebbe voluto che lo stupratore morisse. Se avesse parlato dinanzi al magistrato, giudici, avreste considerato questa azione più rilevante del fatto di non aver osato presentarsi al magistrato, di non essere riuscita a mostrare i suoi occhi agli astanti, a mostrarli alla luce, di aver posto fine alla vita, da sventurata, con le sue stesse mani? **21** Dagliene le forze: lei che muore per questo affronto, prima di morire, lo ucciderà. È in dubbio cosa avrebbe fatto, se fosse stata in vita? Lo stupratore, dunque, doveva morire. **22** Ecco, lo affermo con forza: che importanza ha come sia morto? Perché quindi, se lo si poteva condannare a morte in questo modo, io ho presentato con l'inganno l'altra figlia? <Se> dicessi: "Il lutto mi aveva confuso", se dicessi: "Il dolore mi spingeva a farlo", voi, però, mi perdonereste;

mihī necessarium consilium praesens iniuria dedit. Duas filias habueram, rapta erat altera, perierat. Munienda domus fuit, et voce potissimum alterius virginis soror vindicanda, ne quis dubitaret quid factura esset iniuria sua.

23 Partis quidem adversae impudentiam mirari satis non possum. Causam mortis esse existimant eum propter quem perierit, cum eum cui causa mortis fuerit occidi oportere constet, et raptorem perisse indignantur, cum certum sit filiam meam propter raptorem perisse. Hoc isti causam mortis vocant. Cur ergo occisum vindicari oportet quem certum esset, si viveret, occidi oportere? **24** Et haec omnia quae pro causa mea dixi, quibus collegi me non esse obligatum huic legi, non temporis causa nec praesentis periculi fingere me vel ex eo manifestum est, quod raptorem aliter occidi: nam si id esset causa mortis quod isti videri volunt, hac lege me ulcisci potuissem.

25 Iamdiu me, iudices, circa iura morari scio longeque recessisse a paternis adfectibus. Ergo ego in ultionem filiae meae nihil feci nisi quod licuit? Adii magistratus, fortiorem puellae vocem imperavi, quia tutum erat? Ego vero totos in medium profero adfectus: nec mihi in cogitatione tum lex fuit, nec iura respexi, sed quae proxima vindicandae infelicis filiae via occurrit, hanc intendi, hanc secutus sum. Bene cessit quod et licuit. **26** Age, si non habuissem quam educerem ad magistratus, cuius vice me ulciscerer, non in publico, non in foro his me senilibus manibus vindicassem? Tu, Fortuna, facies quod occurrerit; iam non potes efficere ut paeniteat. **27** Filiam peridi: scio hoc minimum esse malorum meorum. Sunt qui gravissimum existimant unicos perdere, et quotiens non habeant ad quod solacium respiciant calamitatis, videtur sine medicina dolor. Hoc gravius est, iudices, perdere alteram ex geminis. Cotidie mihi occurrit imago funeris mei. Quo magis placet filiae verecundia, quo magis probitas, hoc validius subeunt cogitationes: talem miser peridi. **28** Si tamen hoc vulnus intulisset fortuna, si casus, communi <me> mortalitatis condicione solarer. Nunc miser filiam quo modo peridi? Ante omnia nec virginem nec nuptam. Qualis ego infelix vultus caesos alioqui laceratosque ac laqueo tumentes pater vidi! Qui me motus, qui intus aestus agitant! Quae fuit verecundia illa quae ultionem expectare non potuit! **29** Horret animus recordari, refugiunt cogitationes.

ebbene, il consiglio che mi occorreva me lo ha dato l'ingiustizia di questa situazione. Avevo due figlie, una era stata stuprata, era morta. La mia casa doveva essere difesa, e soprattutto una delle due sorelle doveva essere vendicata dalle parole dell'altra, perché nessuno potesse dubitare di cosa lei avrebbe fatto a causa dell'oltraggio patito.

23 Non mi stupirò mai abbastanza dell'impudenza della parte avversa. Ritengono che la causa della morte sia l'uomo per iniziativa del quale lo stupratore è morto, quando è chiaro che l'uomo di cui è stata provocata la morte doveva essere ucciso; si indignano inoltre che uno stupratore sia morto, quando è appurato che mia figlia è morta a causa dello stupratore. Dicono che questa circostanza è stata la causa della sua morte. Perché allora occorre vendicare l'uccisione di uno che, questo è certo, se fosse ancora vivo, dovrebbe essere ucciso? **24** E che io non abbia architettato per l'occasione o per il pericolo in cui mi trovo tutti questi argomenti che ho detto in mia difesa, con cui ho dimostrato di non essere vincolato da questa legge, è evidente da questo: ho ucciso lo stupratore in un modo diverso. Se infatti la causa della morte fosse quel che costoro vogliono far credere, io avrei potuto ottenere la riparazione del torto in base a questa legge.

25 So, giudici, di essermi fermato già troppo sul diritto, allontanandomi eccessivamente dai sentimenti di un padre. Per vendicare mia figlia, quindi, io non ho fatto nient'altro che quanto era consentito? Mi sono presentato ai magistrati, ho comandato alla ragazza la risposta più feroce, e questo soltanto perché era un argomento sicuro? Ecco, io rendo pubblici tutti i miei sentimenti: nei miei pensieri allora non c'era la legge, né considerai gli ordinamenti; ma intrapresi la via più breve che mi si presentò per vendicare la mia sfortunata figlia, e quella seguì. Fu un bene che fosse anche lecito farlo. **26** Via, se non avessi avuto una figlia da presentare ai magistrati, da mettere al posto dell'altra per rifarmi, non mi sarei forse vendicato in pubblico, non l'avrei fatto nel foro con queste mani di vecchio? Tu, Fortuna, sarai artefice di quanto avverrà poi; ma ormai non potrai più farmi pentire. **27** Ho perduto una figlia; so che questa è la più lieve delle mie disgrazie. Alcuni pensano che la disgrazia più grave sia perdere i figli unici, e ogni volta che non hanno un motivo di consolazione a cui guardare nella sventura, il loro dolore sembra senza rimedio. Ma è più grave, giudici, perdere una di due gemelle. Ogni giorno mi si presenta l'immagine della mia perdita. Quanto più apprezzo il comportamento pudico di mia figlia, la sua onestà, tanto più mi viene da pensare: disgraziato, ho perduto una figlia così. **28** Se tuttavia questa ferita mi fosse stata inflitta dalla sorte, dal caso, troverei una consolazione nella comune condizione della natura umana. E invece in che modo ho perduto, disgraziato, mia figlia? Prima di tutto, non era né vergine né sposata. Povero me, in che stato io, suo padre, ho dovuto vedere il suo volto, peraltro, ferito e straziato, e gonfio per il cappio! Quali emozioni, quali turbamenti mi sconvolgono nel profondo! Che ritegno era quello che non poteva attendere la vendetta! **29** L'animo inorridisce nel ricordare, i pensieri si rifugiano lontano.

Misera quid passa est! Nec sane in causa raptus amor fuit, non propositum matrimonii, non cupiditas nuptiarum. Nihil horum cogitavit qui nescit quam rapuisset.

271

Ter fortis contra tertium fortem

Pauper et dives inimici erant; pauperi unus filius, diviti tres. Fortiter pugnaverunt pauperis filius et unus ex divitis filiis. E lege fortes armis contenderunt. Occisus est divitis filius. Iterum alter divitis filius cum filio pauperis fortiter fecit et de praemio dimicans occisus est. Tertio bello is quoque qui residuus erat divitis filius fortiter fecit, et idem ille pauperis filius. Dives prohibet filium pugnare. Non parentem abdicat.

SERMO

1 Prima illa communis omnibus fere ex abdicatione pendentibus controversiis quaestio, an utique necesse sit facere filio quidquid pater iusserit: in his tamen controversiis quibus de praesenti agitur, non de praeterito. **2** Duo enim genera scitis esse abdicationum: aut obicitur quare fecerit filius aliquid aut obicitur quare non faciat. Asperius est illud genus abdicationum, in quo iam praeteritum crimen nec emendationem recipit. In hoc lenius versantur patres et filii paulo liberius, in quo est emendationis locus.

DECLAMATIO

3 Ergo [non] omnia necesse est facere liberis quaecumque patres imperant? Multa sunt quae fieri non possunt; et ideo iudicium constitutum est adversus abdicantes quoniam recipiebat natura ut etiam patres aliquando aut errarent aut iniuste imperarent.

SERMO

4 Illis argumentis adiuvari solet haec quaestio.

DECLAMATIO

5 Si imperes filio ut sententiam dicat contra quam existimat, si testimonium iubeas dici eius rei quam ignorat, si sententiam in senatu (haec magis civilia et in medio posita; illa ex nostra libertate argumenta repetenda sunt), si Capitolium me incendere iubeas, arcem occupare, licet dicere: haec sunt quae fieri non oporteat.



Sventurata, che cosa ha patito! Di certo lo stupro non fu provocato dall'amore, dal proposito di sposarsi, dal desiderio delle nozze. Non ebbe nessuno di questi pensieri, lui che non sapeva chi aveva stuprato.

271

Per tre volte eroe di guerra, combatte contro il terzo eroe

Un povero e un ricco erano nemici; il povero aveva un solo figlio, il ricco tre. Il figlio del povero e uno dei figli del ricco combatterono eroicamente. I due eroi duellarono come previsto dalla legge. Il figlio del ricco fu ucciso. In seguito, il secondo dei figli del ricco combatté eroicamente insieme al figlio del povero e, duellando con lui per la ricompensa, fu ucciso. In una terza guerra anche l'ultimo figlio che era rimasto al ricco combatté eroicamente, e così pure il figlio del povero. Il ricco proibisce al figlio di duellare. Questi non obbedisce, il padre lo disconosce.

SPIEGAZIONE

1 La prima questione è comune pressoché a tutte le cause che derivano da un disconoscimento, ovvero se sia comunque indispensabile che il figlio esegua l'ordine del padre; questo, però, vale per le cause in cui si tratta del presente, non del passato. **2** Come sapete, infatti, esistono due categorie di disconoscimenti: si può rimproverare il figlio perché ha fatto qualcosa, o perché non lo fa. Più spinosa è la tipologia di disconoscimento in cui la colpa è stata commessa nel passato, e non ammette correzione. In quest'altra, in cui c'è margine per una correzione, i padri si comportano con maggiore mitezza, e i figli con un po' più di libertà.

DECLAMAZIONE

3 Quindi è indispensabile che i figli facciano qualsiasi cosa i padri comandino loro? Sono molte le cose che non si possono fare; e così è stata stabilita un'azione giudiziaria contro quanti disconoscono i figli, poiché la natura ammette che anche i padri, a volte, possono sbagliare o dare ordini ingiusti.

SPIEGAZIONE

4 Tale questione, di solito, è sostenuta da questi argomenti:

DECLAMAZIONE

5 Se imponi a un figlio di pronunciare una sentenza contraria a quanto lui ritiene giusto, se gli ordini di rendere una testimonianza, o di esprimere il suo giudizio in senato, su un fatto di cui non è a conoscenza (questi esempi derivano per lo più dalla vita pubblica e sono facilmente a disposizione; quegli altri argomenti devono riferirsi alla nostra libertà), se mi ordini di dar fuoco al Campidoglio, di occupare la roccaforte, sono autorizzato a dire: queste sono cose che non si devono fare.



270

Introduzione

La vittima di uno stupro si toglie la vita, e il padre spinge la sua sorella gemella a spacciarsi per lei e a chiedere la morte dello stupratore. Quando l'inganno viene scoperto, il padre è accusato di aver causato la morte del *raptor*.

La *controversia* presuppone la consueta legge declamatoria che consente alla vittima di una violenza di scegliere se condannare a morte lo stupratore o sposarlo¹; contro il padre della vittima, inoltre, si richiede qui l'applicazione di una norma – almeno in parte storica – che punisce chi abbia provocato, seppur indirettamente, la morte di un'altra persona².

La declamazione è accompagnata da un'ampia discussione tecnica, che suggerisce di difendere l'imputato con argomentazioni giuridiche, piuttosto che limitarsi a cercare di commuovere i giudici (§§ 1 e 4-5); sia in sede di *divisio* che nella declamazione vera e propria, occorrerà articolare rigorosamente le questioni portanti del discorso, che ne costituiranno 'le ossa e i nervi', prima di ricoprirle con la 'polpa' degli ornamenti retorici (§ 2). Cruciale per il caso in questione sarà dare una definizione di *causa mortis* che risulti favorevole all'imputato (§ 3)³.

La controversia è impostata sullo *status finitivus*: non è in discussione che lo stupratore si sia dato la morte a seguito dell'inganno dell'accusato, ma occorre chiarire se tale azione possa essere punita come *causa mortis*. In ottemperanza alle istruzioni del *sermo*, dunque, la declamazione si apre con la confutazione della definizione di *causa mortis* proposta dalla parte avversa: dovrà rispondere di questa imputazione soltanto chi abbia causato in modo diretto la morte di una persona (§§ 6-9). Tale definizione esime l'imputato da ogni responsabilità: il suo inganno ha causato la morte dello stupratore solo per il concorso di altre cause esterne, in primo luogo il fatto che il giovane si fosse reso colpevole di un delitto (§§ 10-14). Nel caso in questione, peraltro, non può essere invocato il principio della *causa mortis*, giacché l'uomo è stato ucciso in applicazione di una legge che prevedeva la pena capitale (§§ 15-16). Segue una riflessione sulla *lex de raptoribus*: benché lo *scriptum* prescriva una scelta espressa dalla viva voce della *rapta*, la sua *voluntas* è di disporre dello stupratore secondo le intenzioni della vittima; togliendosi la vita, quest'ultima avrebbe dimostrato la sua volontà di condannarlo (§§ 17-22). La declamazione è chiusa da argomenti afferenti alla *aequitas*, che espongono l'assurdità di un processo in cui si vuol vendicare lo stupratore più della sua vittima (§§ 23-24), per poi concludere con una patetica rappresentazione del dolore a cui il padre sarà condannato a prescindere dall'esito del processo (§§ 25-29).

¹ Vd. 247, *Introd.*, n. 2 e *ad th.*; su questa declamazione vd. specificamente Brescia 2012, 52-54.

² Sulla casistica, vd. *infra, ad th.*

³ Sulla *causa mortis* e sui relativi problemi di definizione, vd. 292, *Introd.* e *ad* 292,1.

Commento

Th. Qui... puniatur: cf. 289; 292; Calp. *decl.* 16 *th.*, p. 16, 11 H. *Reus est magistratus quod causa mortis fuerit*; un tema declamatorio impostato su questa legge riaffiora inoltre nel palinsesto latino Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 7900A: cf. Santorelli 2014a. In ambito greco vd. e.g. Sop. *quaest. div.* 75 *th.*, p. 231 Weissenberger (= VIII 362, 20 Walz) νόμος αἰτίας θανάτου γίνεσθαι δίκας, «una legge stabilisce che causare la morte implica una punizione»; 77 *th.*, p. 236 (= VIII 370, 20); casi di questo tipo sono 29 *th.*, p. 117 (= VIII 182, 20 s.) κρίνει ὁ πατήρ τὴν ἑταίραν αἰτίας θανάτου, «il padre accusa la prostituta di aver causato la morte (sc. del figlio)»; 30 *th.*, p. 119 (= VIII 185, 19a). Ulteriori riscontri in Winterbottom 1984, 366. La formulazione declamatoria trova significative corrispondenze nella *Lex Cornelia de sicariis et veneficis* (81 a.C.): cf. *dig.* 48,8,15 (Ulp.) *Nihil interest, occidat quis an causam mortis praebeat*. Su questa *lex* vd. già Lanfranchi 1938, 475-477; Wycisk 2008, 283-286. **rapuit:** vd. *ad* 247 *th.* **magistratus:** i riferimenti ai magistrati oscillano tra singolare e plurale sia nel tema (*ad magistratus* ~ *iussit magistratus*) sia nel corso dell'intera declamazione: cf. §§ 3; 10; 20; 25; 26 ~ 11; 16; 19. **praecipit:** quanto all'influenza dei padri sulla scelta delle figlie stuprate vd. *ad* 259 *th.* **Duci:** per l'accezione di 'condurre al patibolo', cf. *ThIL* V/1, 2140, 46-67. **causa mortis:** il padre avrebbe causato la morte dello stupratore spingendo la figlia superstite a spacciarsi per la vittima dello stupro e a scegliere la morte del colpevole; su questa tipologia di reato, vedi *Introd.*

1. adfectum... aequitatem... iure: su questa tradizionale ripartizione cf. *ad* es. 245,4; vd. sul tema Berti 2014, 119 s. **[paenitentiae]:** espunzione di Ritter 1884, recepita dagli editori più recenti. **flentem:** come nota Winterbottom 1984, 367 *ad loc.*, Håkanson, Shackleton Bailey e lui stesso hanno congetturato indipendentemente *flentes*: se non si imposta la difesa su solide basi giuridiche, è possibile che i giudici siano costretti a condannarlo, pur piangendone la sorte. È tuttavia condivisibile la scelta di Winterbottom 1984, che conserva la lezione dei codici sulla base di 343,2 *frustra plorabimus apud iudices* e Calp. *decl.* 16, p. 17, 3 H. *Quis te, oro, poterit aut liberare flentem aut flere damnatum?*: i giudici potrebbero essere costretti a condannare il padre benché questi ancora pianga la morte della figlia.

2. asperiores... partes: si tratta delle questioni più complesse poste da una controversia, che i declamatori possono talvolta decidere di evitare; nel nostro caso il problema è quello di dare un fondamento giuridico alla difesa del padre, perché costruire una simile argomentazione è più arduo che mirare solo a commuovere i giudici. **divisio:** è l'esposizione schematica e ordinata delle questioni che il declamatore affronterà durante il discorso. Poteva essere esposta in forma autonoma, come intervento preliminare al discorso, dal declamatore stesso (cf. Sen. *contr.* 1, *pr.* 21; 3, *pr.* 11); in ambito scolastico era generalmente il maestro a indicarla agli studenti (cf. Quint. 2,6,1), come avviene comunemente nei *sermones* che nelle *Mi-*

noves precedono le declamazioni vere e proprie. Vd. in merito Winterbottom 1974, xvii s.; Berti 2007, 27 s. e 81-83. **ostendere ossa et nervos**: la metafora compare anche in Sen. *contr.* 1, *pr.*, 21 *ubi nuda proponuntur membra, si quid aut numero aut ordine excidit, manifestum est*; cf. inoltre Quint. 7,10,5-7. Le ‘ossa’ e i ‘nervi’ rappresentano la struttura portante della controversia, che una perfetta *divisio* deve esporre organizzando in modo chiaro e consequenziale i vari argomenti: cf. in proposito Berti 2007, 81 con rinvii bibliografici alla n. 1. **idem praestare declamatio**: la declamazione deve cioè incorporare tutti i punti esposti nella *divisio*, e non tralasciare quelli che appaiono più ostici. **his**: ‘le ossa e i nervi’ del discorso. **caro**: la ‘polpa’ è l’ornamentazione retorica che deve ‘rivestire’ l’ossatura della *divisio*, senza però far perdere di vista il piano complessivo della controversia (vd. ancora Berti 2007, 84 s.). **haec**: si riferisce, apparentemente, ancora a ‘ossa e nervi’; per evitare il doppio riferimento di *his* e *haec* al medesimo elemento, Winterbottom 1984, 367 suggerisce, seguendo Leo 1960, 251, di spostare la virgola prima di *haec*: quest’ultimo riprenderebbe così *declamatio*, ma ne risulterebbe un *ordo verborum* problematico. Inoltre Shackleton Bailey 1989 e 2006 propone la poco economica integrazione *ex illis <externis decorem, ex his> interioribus vires habeat*, che ribadirebbe la distinzione tra elementi esterni (la ‘polpa’) e interni (‘ossa e nervi’) della declamazione.

3. Finiamus... quid sit: cf. le definizioni di *causa mortis* in 289,3; 292,1-2 (e il commento *ad loc.*), inoltre Dingel 1988, 95. Un’analoga contrapposizione di definizioni in Quint. 7,3,32 *Hic finitio est accusatoris: ‘per quem factum est ut quis periret, causa mortis est’, rei est: ‘qui fecit quid sciens, per quod perire homini necesse esset’*; così anche ad es. in Sop. *quaest. div.* 77,4, p. 236 Weissenberger (= VIII, 371, 27-29 Walz) ὁ νόμος, φησὶ, κρίνεσθαι λέγει αἰτίας θανάτου τὸν αὐτὸν, ἢ ὥσαντα, ἢ ξίφος δόντα ἢ φάρμακον, μὴ τὸν ἑάσαντα πηρὸν πρεσβύτην κατὰ κρημνῶν πεσεῖν, «La legge, obietta la controparte, dispone che debba essere condannato per aver causato la morte uno che abbia colpito la vittima, o gli abbia dato la spada o un veleno, non uno che abbia fatto cadere un vecchio cieco in una voragine». **ad finitionem... possumus**: vd. sul metodo 342,1 *Refellenda est nobis finitio partis adversae, deinde nostra confirmanda*. La parte avversa tenderebbe dunque a proporre una definizione ampia di *causa mortis*, in cui rientrerebbe chiunque abbia causato, a qualunque titolo e seppur indirettamente, la morte di un’altra persona.

4. La definizione di *causa mortis* proposta dal declamatore è assai più ristretta di quella della controparte, comprendendo esclusivamente la causa immediata della morte. Sulle possibili definizioni di *causa mortis* vd. *ad* 292,1. **adferat... attulerit**: la variazione di tempo potrebbe tradire un’intrusione di *quod...* *attulerit* dal seguente § 9 *quod homini mortem attulerit solum*.

5. Sequitur: Pasetti *n.s.*: «dopo aver insistito sul problema di definizione, il maestro accenna qui a uno *status* secondario, relativo alla *qualitas* del reato: ‘ammesso che sia stata causata la morte, ci si domanda se questa sia stata inflitta

legittimamente' (il concetto è sviluppato al § 7); un altro *status* secondario (*scriptum et voluntas*) emerge ai §§ 17-19». **illa quae sola dicuntur**: Pasetti *n.s.*: «*illa* si riferirà alle questioni indicate all'inizio (quelle relative all'*adfectus* e all'*aequitas*), le uniche – *sola* – abitualmente affrontate dai declamatori, che lasciano invece da parte il problema giuridico (§ 2)».

6. 'Qui... puniatur': sulla legge vd. *ad th. idem... occidisset*: cf. *dig.* 48,8,15 (Ulp.) *Nihil interest, occidat quis an causam mortis praebeat*; ulteriori riferimenti *ad* 292,2. **exigere**: sulla costruzione con l'ablativo nell'accezione di 'aspettarsi qualcosa sulla base di...', cf. 321,11 *uterque alterius animum magis exigit fiducia sui*; vd. *ThLL* V/2, 1462, 27-37, s.v. *exigo*; per l'uso di *exigere* in riferimento a qualcosa sancito dalla legge vd. inoltre 325,2 *ne quis iudicum exigit... probationes*; Quint. 4,1,57; vd. *ThLL* V/2, 1456, 67-1457, 22.

7. illam... finitionem: la definizione proposta dalla parte avversa è, ovviamente, più ampia, come previsto nel *sermo* (§ 3). **per quemcumque steterit... videatur**: per il concetto, vd. Quint. 7,3,33 *Non statim per quem factum est ut quis periret is damnari debet, ut accusator, testis, iudex rei capitalis* e 289,3. **qui nocentem accusavit... publicum**: cf. *ad* 289,3 dove pure vengono citati casi che, ingiustamente, finirebbero per rientrare in una definizione così ampia; «tuttavia», osserva Pasetti *n.s.*, «i casi selezionati qui sono tutti riferiti a situazioni in cui la catena di eventi che si conclude con la morte è innescata dalla legittima denuncia di un reato, o da una testimonianza resa in tribunale: in queste circostanze, chi subisce la morte paga, secondo la legge, per una sua colpa. Il declamatore prepara il terreno per discutere (§ 16) l'ultimo punto del *sermo* (§ 5 *an possit quisquam accusari quod causa mortis fuerit in eo qui iure sit occisus*), sostenendo che anche il *pater* ha 'causato' la morte di una persona che doveva essere sanzionata dalla legge».

9. etiamsi nil ipse fecisset: lo spunto sarà chiarito ai §§ 11-13: il comportamento del padre non avrebbe avuto alcun effetto nefasto se l'altro non avesse commesso uno stupro; la *causa mortis*, dunque, va individuata nelle azioni dello stupratore (§ 11 *Quod rapuit*) più che in quelle dell'imputato.

10. Detrahe: la stessa espressione in 289,3; 310,12. **lex... iubet**: la legge in questione (vd. ancora *ad* 247, *Introd.*, n. 2 e *ad th.*) prevede la morte dello stupratore, in realtà, solo in presenza della condizione posta di seguito, ovvero che la *rapta* scelga questa opzione in luogo delle nozze.

11. Quid feci?: su questa rivendicazione d'innocenza vd. *ad es.* 290,4 *Felices qui possunt omni vita sua parentibus dicere: 'quid feci?'*. **si nihil ille fecisset**: vd. *ad* § 9. **ignoret**: lo stupratore. **quod... constituit**: vd. *ad* § 10.

12. paene... confessio: persino l'accusa sembrerebbe ritenere la morte dello stupratore come una naturale conseguenza del suo crimine; la controparte, se credesse davvero che fosse stata la *optio* a provocare il suicidio, avrebbe agito non solo contro il padre che ha ordito l'inganno, ma anche contro la figlia che lo ha messo in atto. **sed uti... tuta est**: il padre, facendo presente che è

stata la figlia a scegliere, potrebbe dare l'impressione di voler scaricare su di lei ogni responsabilità per l'accaduto; la precisazione 'metaretorica' è dunque necessaria a stornare dall'imputato una simile, controproducente apparenza di egoismo.

13. optio [in] causa mortis: *optio* è congettura palmare di Aerodius 1563 per il tradito *opinio*; è inoltre preferibile espungere *in*, per ripristinare un nesso che risponda perfettamente al precedente *Quid ergo illi causa mortis fuit?* (cf. anche il seguente *causa mortis non fuissem*, ripetuto due volte al § 14). **id:** lo stupro che ha dato luogo all'*optio*. **ut dixi:** vd. § 12.

14. Secondo la tesi del declamatore, va considerata *causa mortis* ciò che, da sé, provoca la morte di un uomo, senza l'intervento di concause esterne (§§ 4 e 9); in questa prospettiva, il comportamento del padre non può essere ritenuto causa di morte per lo stupratore, poiché la morte è sopraggiunta in seguito a due eventi esterni: il verificarsi dello stupro e l'*optio* (seppur non spontanea) della figlia.

15. si erit... index: vd. *ad* § 7.

16. an iure raptor sit occisus: si riprende la formula del *sermo* (§ 5); vd. anche *ad* § 7. **sic agamus tamquam:** per questo schema, molto diffuso in declamazione, per indicare il punto di vista che guida l'argomentazione (e.g. 273,5; 293,2; 334,5; nonché *decl. mai.* 1,6, p. 6, 8 H.), si veda *ad* 244,3 (*tamquam*).

17. Comincia qui una discussione basata sullo *status scripti et voluntatis* (Dingel 1988, 95, n. 232). **Nec statim:** l'argomento sarà sfruttato a §§ 25-29. **aequitate... iure:** sulla distinzione tra *aequitas* e *ius* vd. *ad* 245,4. **Lege comprehensum est ut:** la formula è comunemente impiegata quando si discute lo *scriptum* della legge: cf. *ad* 349,9, inoltre 341,2, 314,6; 370,1.

18. Alioqui: 'diversamente (da quanto avvenuto)', ovvero anche in casi che non necessariamente implicano la morte della *rapta*. **num impune... fecerit...?:** per questo tipo di domande polemiche, incentrate sul congiuntivo perfetto, cf. *ad* 244,6. **Nutum... vultum... signum:** anche in 247,15 si fa riferimento al linguaggio non verbale a cui una *rapta* potrebbe ricorrere per esprimere la propria volontà.

19. nec satis...: un'interpretazione restrittiva dello *scriptum* della legge potrebbe indurre a ritenere valida soltanto una scelta formulata dalla viva voce della *rapta*; il declamatore ricorre a nuovi esempi (*Fingamus valetudinem*) per sostenere una lettura più ampia della norma, che consenta ai magistrati di farsi interpreti della volontà della donna a prescindere da come questa sia espressa.

20. voluntatem: il declamatore interpreta ora il suicidio della vittima come la più forte manifestazione possibile della sua volontà di condannare lo stupratore; il nesso tra i due elementi sarà esposto al § 21: se ne avesse avuto le forze, la donna avrebbe senz'altro mandato a morte lo stupratore; ma poiché non tollererò il disonore di doversi mostrare al magistrato e a tutti gli astanti, preferi togliersi

la vita. **sua manu vitam... finivit**: *finivit* è congettura di Ritter 1884, anticipata da Schultingh (*ap. Burman* 1720, 517), mentre la tradizione si divide tra *punivit* e *puniunt*; sul nesso risultante vd. Val. Max. 6,8,4 *neque retinere vitam vellet neque finire sua manu auderet*.

22. hoc modo: interpretando il suicidio della vera *rapta* come segno della sua volontà di condannare lo stupratore. <Si>: integrazione di Delrio (cit. in Burman 1720, 517). **‘Dolor suadebat’**: cf. Sen. *contr.* 2,3,9 *aliud quidem suadebat dolor meus, sed quid faciam?*; cf. anche *decl. mai.* 11,5, p. 224, 18 H. *bene admones, dolor. iniuria sua*: gli editori recenti accolgono l’integrazione di Aerodius 1563 <in> *iniuria sua*; è tuttavia possibile conservare il testo tràdito, intendendo *iniuria sua* con valore causale. Sull’uso di un aggettivo possessivo a indicare la vittima dell’*iniuria* vd. *OLD*² 1005, 2c.

23. impudentiam... non possum: vd. *ad* 268,4. **Hoc... vocant**: l’inciso, ripetitivo rispetto a quanto precede, è sospettato da Winterbottom 1984, 369 ed espunto da Shackleton Bailey 1989 e 2006.

24. temporis causa: cf. per il nesso Cic. *Verr.* 2,1,156 *finigi a me hoc totum temporis causa putatote*; Planc. 72 *quae de Plancio dicerem mentiri et temporis causa fingere. aliter*: con l’inganno della sostituzione tra le due figlie. **hac... potuissem**: se la definizione di *causa mortis* fosse quella proposta dall’accusa (che ritiene responsabile chiunque abbia causato seppur indirettamente la morte di altri), il padre della *rapta* avrebbe potuto chiederne l’applicazione contro lo stupratore, che aveva indotto sua figlia al suicidio.

25. Chiarite le questioni legali, si valorizzano ora gli argomenti legati alla *aequitas*, di maggiore impatto emotivo e dunque particolarmente adatti all’epilogo: cf. *ad* 266,6, con rinvio a Quint. 7,1,63. **fortiorem... vocem**: la risposta di condanna che la figlia diede al magistrato. **totos... adfectus**: cf. 301,5 *Omnia proferenda sunt in medium. vindicandae... via*: Pasetti *n.s.*: «un’immagine simile in Sen. *contr.* 9,6,20 *circumspiciebam omnis ultionis vias*».

26. senilibus manibus: vd. l’analogo spunto patetico in Sen. *ap.* Quint. 9,2,41 *accipe hanc senilem manum et quocumque vis inprime. Tu... paeniteat*: pur in una sintassi poco chiara, il senso sembra essere: la sorte potrà dare al processo la conclusione che preferirà, condannando o assolvendo l’imputato, ma in nessun modo potrà indurlo a pentirsi delle sue azioni. L’apostrofe alla Fortuna è un cliché frequente nelle declamazioni: cf. nelle *Minores* 259,10; 305,8; vd. anche Sen. *contr.* 1,1,17; 7,1,4 e 6; *decl. mai.* 5,14, p. 99, 24 H.; 11,5, p. 224, 22; 19,15, p. 388, 6.

27. alteram ex geminis: sul dolore dei genitori per la perdita di uno di due figli gemelli vd. ad es. Sen. *contr.* 9,3, nonché *decl. mai.* 8,3; sul tema della gemellarità nella declamazione, e in particolare sul motivo del rinnovarsi del dolore dei genitori alla vista dell’unico gemello superstite, ‘sostituito’ vivente di quello scomparso, vd. Mencacci 1996, 82; Stramaglia 1999, 9-14; 136 s., n. 119.

28. <me>: integrato in questa sede da Winterbottom 1984, mentre **β** lo inserisce dopo *solarer*. **caesos... laceratosque**: per mano dello stupratore. Sull'uso di *alioqui* vd. *ThlL* I 1591, 50 ss., in part. 83 s. **qui intus aestus agitant**: per la metafora del 'ribollire' interiore delle passioni, cf. *ad* 290, 5.

29. **Horret... cogitationes**: cf. Verg. *Aen.* 2,13 *animus meminisse horret luctuque refugit*, nonché Lact. *div.* 6,17,7 *de mortis generibus horret animus recordari*. **propositum... nuptiarum**: la violenza del *raptor* può essere talvolta indotta dal suo amore per la vittima, o rivelarsi un mero stratagemma per ottenerne le nozze (come avviene, ad es., in 259); in difesa dello stupratore di questa *controversia*, tuttavia, non si può accampare alcuna di tali 'attenuanti': costui non conosceva la sua vittima, e difatti non fu in grado di capire che a condannarlo a morte era in realtà la sua gemella.

271

Introduzione

Un povero ha un figlio, il suo nemico ricco ne ha tre; la loro città è coinvolta in una serie di tre guerre, e ciò costringe le due famiglie allo scontro: in ciascun conflitto, infatti, si distinguono sia il figlio del povero, sia uno dei figli del ricco, che pertanto devono contendersi in armi la ricompensa prevista per l'eroe cittadino. Nei primi due duelli il figlio del povero sconfigge e uccide i due figli del ricco; quest'ultimo tenta di impedire al terzo figlio di duellare e, dinanzi al suo rifiuto, lo disconosce.

La vicenda presuppone la diffusa legge che riconosce all'eroe cittadino il diritto di scegliere una ricompensa per le sue imprese¹; il caso specifico, inoltre, è complicato dalla contemporanea presenza di due eroi, che un'ulteriore legge costringe a duellare per stabilire a chi vada assegnato il premio². La disputa sul *praemium* si intreccia, come spesso avviene in questo filone declamatorio, con un conflitto generazionale padre-figlio, che sfocia in una *abdicatio*³. Nella costruzione dell'*argumentum* è inoltre evidente l'influenza del 'meccanismo della triplicazione', che moltiplica sia il numero dei figli del ricco, sia quello delle guerre e dei conseguenti duelli⁴.

Di questo discorso ci sono pervenuti solo brevi frammenti, in cui le discussioni tecniche del maestro si alternano agli argomenti delle rispettive *declamationes*, in una successione difficile da scandire nettamente. Come spesso avviene per

¹ Sulla legge che stabilisce un premio per l'eroe, cf. 258, *Introd.* e n. 3; inoltre *ad* 249,14 (*lege viri fortis*); la *lex* ricorre (o è presupposta) ancora in 266; 287; 295; 303; 310; 315; 367; 371; 375; 387; vd. diffusamente sul tema Lentano 1998 e più recentemente Wycisk 2008, 135; 215-219.

² Per questa seconda legge vd. già 258.

³ Sull'*abdicatio*, *ad* 257 *th.*; un'ulteriore sintesi in 300, *Introd.*

⁴ Cf. *infra*, *ad th.*